TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 11

Regolamento 28 novembre 1909, n. 810, art. 16

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante estrazione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella raccolta in volumi, sia nella Gazzetta Ufficiale, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale, e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-11-regolamento-28-novembre-1909-n-810-art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it